

**CONVENZIONE**  
**PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI CONDOMINI SITUATI IN**  
**TRENTINO**  
**di cui alla DGP n. [●] del [●] 2024, attuativa dell'art. 14 bis della LP n. 20/2012,**  
**TRA**  
**LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**Cassa del Trentino S.p.A.**  
**E**  
**BANCHE ADERENTI**

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Con l'art. 14 bis della L.P. 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia 2012), introdotto con l'art. 71 della LP 9 marzo 2016, n. 2, la Provincia autonoma di Trento ("PAT") ha introdotto alcune misure volte, tra l'altro, ad incentivare la riqualificazione energetica di condomini situati in Trentino.
2. Le misure di cui al primo comma comprendono anche un contributo in conto interessi a carico della PAT qualora il condominio intenda finanziare i lavori di riqualificazione energetica mediante contrazione di mutuo bancario; tale contributo è concesso al ricorrere delle condizioni e nei limiti della DGP n. [●] del [●] 2024 attuativa dell'art. 14 bis della LP n. 20/2012.
3. Al fine di disciplinare termini, modalità e condizioni di intervento della PAT nella concessione dei contributi in conto interesse di cui al precedente comma, le banche interessate ad intervenire a sostegno dei condomini sono tenute a prendere atto ed accettare le condizioni di cui alla citata DGP n. [●]/2024, nonché a sottoscrivere la presente Convenzione ("**Banche aderenti**" o "**Banche**"). I contratti di mutuo concessi dalle Banche ai condomini per la riqualificazione energetica di cui al presente articolo, al fine di beneficiare del contributo in conto interesse concesso dalla PAT di cui al precedente comma, dovranno risultare coerenti con le specifiche riportate nel presente documento.

**Art. 2 - Promozione degli strumenti a sostegno della riqualificazione energetica dei condomini**

1. La Banca riconosce che lo strumento di incentivazione introdotto dalla PAT per la riqualificazione energetica dei condomini di cui al precedente art. 1 è meritevole di supporto e divulgazione; nel condividere l'importanza della riqualificazione energetica, la Banca si impegna, dunque, ad adottare ogni iniziativa utile ed ogni ragionevole sforzo per divulgare tramite i propri canali commerciali gli strumenti finanziari riservati ai condomini per i lavori di efficientamento energetico in Trentino.
2. La Banca potrà in essere ogni azione utile, compatibilmente con le proprie procedure, per rendere disponibili ed aggiornati termini, modalità e condizioni degli strumenti finanziari a sostegno degli interventi per la riqualificazione energetica dei condomini.

3. La PAT e Cassa del Trentino S.p.A. renderanno disponibili sui propri siti internet istituzionali l'elenco della Banche aderenti alla presente Convenzione.
4. Nel condividere l'importanza della riqualificazione energetica, la Banca si impegna a valutare la partecipazione alle spese di promozione dell'iniziativa a sostegno della riqualificazione energetica dei condomini che la PAT attiverà ed a fronte di adeguata visibilità.

### **Art. 3 - Caratteristiche del contratto di mutuo del condominio**

1. Il contratto di mutuo che la Banca concederà ai condomini dovrà avere ad oggetto il finanziamento di lavori di efficientamento energetico e riportare le seguenti caratteristiche affinché la PAT possa assumere l'onere a proprio carico degli interessi attualizzati nei limiti della DGP n. [●]/2024 emanata in attuazione dell'art. 14 bis della L.P. n. 20/2012:
  - a. Durata - La durata del contratto sarà di 10 anni, con piano di rimborso elaborato a rata di capitale costante (c.d. piano di ammortamento italiano) calcolata su base annuale.
  - b. Tasso applicato - Il mutuo sarà regolato a tasso fisso; tale tasso sarà determinato dall'accordo tra Banca e condominio. Il tasso d'interesse costituisce l'unico onere economico relativo al finanziamento – ad esclusione di imposte, tasse ed eventuali interessi di mora – e non sono, quindi, applicabili ulteriori oneri per spese accessorie, di istruttoria e/o commissioni a qualsiasi titolo.
  - c. Tasso di attualizzazione, contributo PAT e CAP al contributo PAT - L'importo ammissibile a contributo corrisponde al massimo al 90% della somma dell'importo risultante dall'attualizzazione degli interessi a tasso fisso calcolati al medesimo tasso di cui alla precedente lett. b., alla data dell'erogazione definitiva/complessiva e messa in ammortamento. L'importo a carico della PAT è ad ogni modo riconosciuto fino al raggiungimento di un limite di tasso fisso a cui attualizzare gli interessi pari al 3,8% ("**CAP**").
  - d. Aggiornamento del CAP - A partire dal semestre successivo all'attuazione delle misure di cui DGP n. [●]/2024 il CAP verrà aggiornato ogni primo giorno lavorativo del semestre solare in base all'andamento dell'IRS di periodo (5 anni) identificato come dato puntuale dell'ultimo giorno lavorativo del semestre solare precedente, sommando la differenza pari all'incremento o al decremento dell'IRS a 5 anni qualora superiore a 25 punti base rispetto a quello medio rilevato dal 1° dicembre al 31 dicembre 2024.
  - e. Pagamento interessi - Il pagamento degli interessi attualizzati a favore della Banca avverrà in una unica soluzione anticipatamente, contestualmente all'erogazione del mutuo a favore del condominio.
  - f. Forme di tutela - Al fine di promuovere la bancabilità dell'operazione, nel contratto di mutuo la Banca potrà prevedere l'impegno del condominio a vincolare (tramite conto vincolato, conto pegnato o altre forme di tutela) il contributo della PAT ex DGP n. [●]/2024 a proprio favore. Tali forme di tutela verranno automaticamente meno una volta rimborsato integralmente il mutuo contratto ovvero a compensazione della quota capitale residua.
  - g. Clausole espresse - Il contratto di mutuo dovrà risultare coerente con le disposizioni della DGP n. [●]/2024 e, in particolare, prevedere quanto segue:

- i. Obblighi relativi al mutuo: *“Il mutuo deve essere mantenuto per tutta la durata prevista”*;
- ii. Altri obblighi: *“Tempestiva comunicazione all’organismo istruttore della PAT di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione del contributo PAT o ai fini del mantenimento dello stesso”*;
- iii. Dinieghi e revoche: *“L’eventuale mancato rispetto del vincolo previsto dal sub. i.) comporta la revoca del contributo proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine”*.

#### **Art. 4 - Istruttoria domande di mutuo**

1. Le domande di contributo in conto interessi per i mutui concessi dalla Banca per il finanziamento della riqualificazione energetica sono presentate dal condominio alla PAT secondo quanto previsto dalla DGP n. [●]/2024.
2. La Banca effettua in piena autonomia l'istruttoria della domanda di mutuo e, anche tenendo conto delle favorevoli misure adottate dalla PAT a favore dello strumento, delibera insindacabilmente circa l'accoglimento o meno della stessa e sul tasso.

#### **Art. 5. - Procedura per l'adesione alla Convenzione**

1. Le Banche che intendono aderire all'iniziativa di sostegno alla riqualificazione energetica dei condomini nei termini ed alle condizioni proposte dalla PAT dovranno trasmettere al Dipartimento urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale ed a Cassa del trentino S.p.A. la presa d'atto ed adesione alla Convenzione secondo lo schema di modulo allegato alla presente alla lett. A.).
2. Il convenzionamento opera a far data dal ricevimento del modulo di adesione di cui al comma precedente.
3. La Banca può aderire alla Convenzione anche una volta operativa la misura della DGP n. [●]/2024 e sino al termine dell'iniziativa agevolativa.

#### **Art. 6 - Diritto di recesso**

1. La Banca può recedere in ogni momento dal convenzionamento previa comunicazione al Dipartimento urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale e Cassa del Trentino S.p.A. con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, fatte salve le posizioni già definite.

#### **Art. 7 – Durata impegni assunti dalle Banche**

1. Gli impegni assunti dalle Banche con la presente convenzione avranno una durata pari al termine dell'iniziativa agevolativa, fatte salve le posizioni già definite.

#### **Art. 8. Eventuale adeguamento del CAP**

1. Cassa del Trentino S.p.A. supporta la Provincia nella promozione dell'adesione delle banche alla Convenzione, nel rendere disponibile sul proprio sito internet istituzionale l'elenco aggiornato delle Banche aderenti, nonché nell'analisi delle esigenze di aggiornamento del CAP e/o di eventuale integrazione della Convenzione.
2. Cassa del Trentino S.p.A., sulla base delle informazioni acquisite dalle Banche, elabora e trasmette alla Provincia un breve Report annuale che - in forma anonima - riporterà l'elenco delle domande presentate alle Banche, quelle ammesse, con indicazione dell'importo erogato con la relativa data, del tasso d'interesse fisso

applicato e l'ammontare complessivo degli interessi attualizzati. A tal fine la Banche si impegnano a fornire entro il 15 dicembre di ciascun anno a Cassa del Trentino S.p.A. le necessarie informazioni.

3. Eventuali esigenze di natura strettamente tecnico – finanziaria che emergeranno nel corso dell'attuazione della presente Convenzione potranno essere indirizzate dalle Banche a Cassa del Trentino S.p.A. che, dopo adeguata istruttoria, informerà la Provincia e proporrà alla stessa possibili soluzioni operative.